



Tribunale di Bari

PRIMA SEZIONE CIVILE

DECRETO

Il Giudice

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 e con ulteriori modifiche introdotte con il D.L. n. 28/2020, successivamente convertito nella legge n. 77/2020, e da ultimo con il D.L. n. 125/2020, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 07.10.2020;

rilevato che il co. 4 della norma suindicata consente al magistrato, fino al 31/12/2020, di disporre che le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai procuratori delle parti in causa, vengano tenute secondo le modalità proprie dell'udienza cartolare, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e gli eventuali scritti conclusionali (c.d. trattazione scritta);

rilevato che, all'udienza del 26.11.2020, sono fissate **n. 08 cause** che possono essere trattate nelle forme di cui all'art. 83 co. 4 del richiamato decreto, nei termini che di seguito saranno indicati;

atteso che, per le restanti cause, è confermata la trattazione in presenza ad orari scaglionati per evitare assembramenti nell'aula che la cui capienza massima consentita è di 14 persone comunque munite di appositi dispositivi di protezione individuale;

DISPONE

Che la trattazione delle seguenti cause avvenga "in presenza", invitando i difensori e gli altri soggetti a rispettare gli orari indicati e le norme sanitarie vigenti evitando di condurre con sé altri soggetti ove ciò non risulti indispensabile:

8582/2014	ore 09.00;
10911/2020	ore 09.30;
10940/2017	ore 10.00;
7548/2018	ore 10.30;
6051/2019	ore 11.00;

11202/2019 ore 11.30;
3913/2020 ore 12.00;
381/2018 ore 12.30;
20137/2016 ore 13.00.

DISPONE

Che la trattazione delle seguenti cause:

8401/2007;
8788/2008;
157/2012;
5888/2015;
2010/2016;
16048/2016;
7022/2017;
11586/2017.

Avvenga mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, secondo quanto di seguito specificato:

- La comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata e avviene con il deposito in telematico di note scritte; è esclusa la comparizione personale e la trattazione orale;
- Le modalità attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono le seguenti: congiunta nell'ipotesi in cui le parti si accordino per depositare un'unica nota di comparizione scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse ovvero il procedimento di separazione o divorzio sia stato consensualizzato; disgiunta nell'ipotesi in cui le parti non si accordino e decidano di depositare ciascuna la propria nota di comparizione (in tale ipotesi il giudice potrà concedere un nuovo termine per ulteriori note scritte di replica, ove necessario a garantire il contraddittorio sulla specifica questione);
- Le note scritte, sinteticamente redatte, devono contenere l'indicazione: a) della data dell'udienza, b) del numero del procedimento, c) del Giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata, d) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono, e) delle istanze e conclusioni di ciascuna parte, f) in caso di consensualizzazione nei giudizi di separazione o divorzio, la dichiarazione delle parti, autenticata dai rispettivi difensori, di rinunciare alla comparizione personale e di

non volersi riconciliare, con richiesta di trasformazione del rito e di emissione del decreto di omologa della separazione o della sentenza di divorzio congiunto alle condizioni indicate in convenzione;

- Le parti provvedono al deposito telematico delle note, sia disgiunte che congiunte, **sino al 25.11.2020**;
- Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito equivale alla non comparizione;
- All'esito del deposito e a decorrere dal giorno dell'udienza, il giudice emette fuori udienza il provvedimento sempre dando atto, preliminarmente, della comparizione delle parti mediante il deposito di note scritte.

DISPONE

Infine che il presente decreto sia inserito nei relativi fascicoli processuali e comunicato a cura della cancelleria agli eventuali ausiliari ed alle parti costituite, che per i procedimenti "a trattazione scritta" successivamente alla ricevuta comunicazione avranno facoltà di presentare istanza di trattazione orale.

Bari, 19 novembre 2020.

TRIBUNALE DI BARI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 NOV 2020

Assistente Giudiziario
(MARTINO CARELLI)



Il Giudice Istruttore

Dr. Alessandro Carra

